



DOTTORATO IN *MEDIUM E MEDIALITÀ*

REGOLAMENTO IN MATERIA DI POSSIBILITÀ ACCORDATA AI DOTTORANDI DI SVOLGERE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA O PROFESSIONALE

Vista la L. 28/1980 art. 8 c. 10 e s.m.i.

Considerato il DPR 382/1980

Visto il DM 45/2013 art. 12 c. 1

Viste le Linee guida per l'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di dottorato del 17/03/2014 punto 6

Il Collegio di dottorato delibera

Art. 1

Ciascun dottorando, percipiente o meno la borsa di studio, può svolgere attività lavorativa, se autorizzata con apposito nullaosta rilasciato dal Collegio di dottorato, ai sensi della L. 28/1980 art. 8 c. 10.

Art. 2

Il Collegio di dottorato ha facoltà esclusiva di autorizzare il nullaosta.

Il nullaosta viene rilasciato, su istanza del dottorando, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, verificati i requisiti di cui all'art. 3.

Art. 3

1. L'attività lavorativa non può interferire con la regolare frequenza delle attività didattiche previste dal dottorato, frequenza che verrà misurata attraverso la registrazione delle presenze dei dottorandi alle attività didattiche stesse.

2. L'attività lavorativa non può interferire con l'attività di ricerca, misurata secondo gli obiettivi stabiliti dal tutor del dottorando al momento della concessione del nullaosta, e valutata alla fine dell'anno di attività di ricerca.

2bis. Per l'attività da lavoro dipendente o di libera professione, si auspica che essa abbia una coerenza con l'ambito di ricerca, valutata dal tutor.

3. Per l'attività da lavoro dipendente, si intende che essa non debba superare il 50% del monte ore previsto dal ccnl di riferimento per i dottorandi con borsa, e che possa coincidere con il 100% del monte ore previsto dal ccnl di riferimento per i dottorandi senza borsa.

4. L'impegno lavorativo a seguito dell'esercizio della libera professione deve essere commisurato a un part time per i dottorandi con borsa, mentre può essere commisurato a un full time per i dottorandi senza borsa.

5. Spetta agli uffici competenti verificare, nel caso di dottorandi con borsa, che il reddito percepito a seguito dell'attività lavorativa non ecceda il limite dei 16.000 euro annui stabilito dal bando.

6. Qualora uno o più dei requisiti sopra indicati non risultasse acquisito, il nullaosta si intende revocato con decorrenza a due mesi dalla notifica.

Art. 4

Il nullaosta ha la durata di un anno dal suo rilascio.

Qualora il dottorando intenda avvalersi del nullaosta per un periodo più ampio dell'anno dovrà presentare una nuova istanza.

Approvato nel Collegio del 13 luglio 2022

Lucia Bertolini



Coordinatore del dottorato in
"Medium e medialità"
Università eCampus – Novedrate